

## **CLASSIFICAZIONE**

**Art.6, § 1, CEDU – Giusto processo**– Condanna per omicidio - Prova decisiva costituita dalla dichiarazione di un testimone, complice del reato, che, pur essendosi autonomamente determinato a collaborare con la giustizia, aveva anche siglato un accordo processuale con la Procura per non essere processato – **Violazione dell’art. 6 CEDU – Esclusione** – Ragioni – **Art. 6 CEDU - Ragionevole durata del processo**– Protrarsi del giudizio oltre gli usuali limiti temporali per la complessità della vicenda – **Violazione del *fair trial* - Esclusione.**

## **PRONUNCIA SEGNALATA**

**Corte EDU, Terza Sezione, *Xenofontos e altri c. Cipro* del 25 ottobre 2022.**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI**

Art.6, § 1, CEDU

## **RIFERIMENTI NORMATIVI COSTITUZIONALI**

Artt. 27 e 111 Cost.

## **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **SENTENZE DELLA CORTE EDU.**

*Adamčoc. Slovacchia*, no. 45084/14, 12 novembre 2019; *Habran and Dalem c. Belgio*, no. 43000/11 e 49380/11, 17 gennaio 2017; *Bochanc. Ucraina* [GC], no. 22251/08, 5 febbraio 2015; *Panayiotou c. Cipro*, no. 20009/06, 20 gennaio 2011; *Cornelisc. Paesi Bassi*, no. 994/03, 25 maggio 2004; *Verhoek c. Paesi Bassi*, no. 54445/00, 27 gennaio 2004; *Pélissier and Sassi c. Francia* [GC], no. 25444/94, 27 marzo 1999; *Erdem c. Germania*, no. 38321/97, 9 dicembre 1999; *X c. Regno Unito*, no. 7306/75, 6 ottobre 1976; *Eckle c. Germania*, no. 8130/75, 15 luglio 1982; *Wilhelm Tatzel c. Austria*, no. 1599/62, 16 gennaio 1963.

### **Abstract**

La Corte EDU, con sei voti contro uno, ha ritenuto non sussistente la violazione dell’art. 6, § 1, CEDU nei confronti dei **ricorrenti, condannati con sentenza definitiva** dalla Corte Suprema di Cipro **all’esito di un processo ove la prova decisiva è stata identificata nella spontanea testimonianza, non scaturita da alcun preventivo accordo, resa da un complice che, successivamente, è stato inserito nel programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia e non è stato processato.**

La sentenza, evidenziando come la Convenzione non stabilisca alcuna modalità di valutazione delle prove, di talchè la Corte EDU può interferire in questo campo solo se un Tribunale interno valuta le prove in modo arbitrario o manifestamente irragionevole, ha enfatizzato la circostanza, già chiarita dai Tribunali nazionali, che **non c’era stato alcun preventivo accordo tra testimone chiave-complice e accusa**, essendo la confessione derivata solo dal

*rimorso provato dal primo, e non dalla promessa di ottenere un trattamento più benevolo rispetto a quello riservato ai complici. L'equità processuale del giudizio di condanna è stata ritenuta anche alla luce degli **ulteriori elementi indiziari** emersi, che confermano la confessione, e della **stringente e serrata motivazione** offerta dai giudici ciprioti in ordine alla credibilità e attendibilità accertate in capo al collaboratore di giustizia. La Corte ha inoltre ritenuto, all'unanimità, che non vi sia stata violazione neanche dell'art. 6, §1, CEDU sotto il profilo della ragionevole durata del processo, essendo la durata in concreto giustificata dalla complessità della vicenda in esame.*

## **IL CASO**

A.H., amministratore delegato di un noto canale televisivo privato cipriota, è stato assassinato il giorno 11 gennaio 2010, mentre stava lasciando in auto il suo ufficio. Pochi giorni dopo, la polizia ha ricevuto una soffiata la quale suggeriva che i colpi erano stati sparati da F.H.; tale segnalazione ha spinto l'autorità requirente ad avviare un procedimento penale a suo carico, arrestandolo e tenendolo in custodia.

Superate le prime reticenze, il 21 gennaio 2010, rivolgendosi agli investigatori, **F.H. ha comunicato di non poter più sopportare i rimorsi di coscienza che stava vivendo e, proprio per tale ragione, di avere deciso di collaborare, senza chiedere nulla in cambio.** A fronte della **confessione spontanea e disinteressata** di F.H., **priva di ogni tentativo di sminuire il suo ruolo**, nonché in considerazione della **disponibilità mostrata a ripetere quanto già dichiarato anche a processo**, della **credibilità** e dell'**attendibilità** dimostrate durante l'interrogatorio, il 28 gennaio 2010 lo stesso è stato inserito nel **programma di protezione dei testimoni**.

**Il successivo 5 febbraio il Procuratore Generale ha deciso di non procedere nei suoi confronti, ma di farlo solo contro i destinatari delle sue accuse, già sottoposti ad arresto. Il 13 giugno 2013 la Corte di assise di Nicosia ha emesso la sua sentenza in cui ha riconosciuto gli imputati colpevoli di omicidio e li ha condannati all'ergastolo.**

**Il 14 giugno 2013 questi hanno presentato ricorso alla Corte Suprema lamentando essenzialmente la manifesta iniquità dell'uso della testimonianza del complice quale unica prova a carico su cui fondare l'affermazione di penale responsabilità.**

Il 6 giugno 2016 la **Corte Suprema cipriota ha respinto i ricorsi** e confermato l'impugnato provvedimento, **affermando il principio** secondo cui **l'uso della testimonianza del complice quale prova non aveva reso il processo ingiusto**: la legge interna avrebbe permesso al Tribunale di basarsi solo sulla confessione di F.H., ma il giudice di primo grado era andato oltre e aveva testato la confessione in molteplici occasioni, confrontandola con altre prove, seppure di tipo indiziaro, che ne offrivano una piena conferma.

## **LA DECISIONE**

I ricorrenti hanno denunciato che il processo svoltosi nei loro confronti era ingiusto e contrario

all'art. 6 CEDU, quanto all'utilizzazione della testimonianza di uno dei partecipanti al reato, poiché fondato su prove provenienti solo da un complice, la cui testimonianza era stata incoerente e sollecitata non dal rimorso, ma dall'impunità promessa dal Procuratore Generale. Inoltre, il primo ricorrente ha denunciato l'irragionevole durata del proprio processo.

Il Governo di Cipro ha sostenuto che la denuncia era manifestamente infondata, in quanto la confessione di F.H. non era stata l'unica prova contro i ricorrenti, essendoci state anche prove di sostegno. Inoltre, ha affermato che F.H. e l'accusa non avevano raggiunto un accordo, sostenendo che F.H. aveva confessato per rimorso, senza alcun incentivo di promesse o di favori.

Si è anche evidenziato come i diritti della difesa erano stati rispettati: infatti, questa aveva saputo che F.H. aveva confessato, oltre all'oggetto della confessione e al fatto che non sarebbe stato perseguito. Inoltre, la sua confessione scritta era stata confermata al processo. Anche gli investigatori che si erano occupati di lui erano stati interrogati. Se i ricorrenti avessero anche voluto controinterrogare il Procuratore Generale sul punto, avrebbero potuto chiedere alla Corte di convocarlo.

**La Corte EDU ha ritenuto che non ci sia stata violazione dell'art. 6, § 1, CEDU, osservando che la Convenzione non stabilisce alcuna modalità di valutazione delle prove.**

La Corte, infatti, può interferire in questo campo solo se un Tribunale interno valuta le prove in modo arbitrario o manifestamente irragionevole.

I giudici di Strasburgo hanno ribadito che **non è vietato a un Tribunale nazionale basarsi sulla testimonianza incriminante di un complice**, anche se si sa che quel testimone si muove in ambienti criminali; **tuttavia la testimonianza di un complice, data in cambio dell'immunità dall'accusa, potrebbe rendere ingiusto il processo, perché tale testimonianza, per sua natura, è suscettibile di manipolazione e può essere resa anche solo per ottenere vantaggi o per vendetta personale.**

La Corte ha sottolineato come in passato sia stato valutato l'effetto di tale testimonianza sull'equità di un processo tenendo conto, tra l'altro ed in particolare: a) della conoscenza, da parte della difesa, dell'identità del testimone e dell'esistenza di un accordo con l'accusa; b) dell'esame da parte di un Tribunale nazionale dell'accordo; c) della valutazione da parte della Corte interna di tutti i possibili vantaggi ricevuti dal testimone; d) della discussione dell'accordo nel corso del processo; e) della possibilità della difesa di esaminare il testimone; e) della conoscenza, da parte del giudice nazionale, delle insidie insite nel basarsi sulla testimonianza del complice; f) della prudente valutazione della testimonianza da parte del giudice interno; g) dalla puntuale motivazione, effettuata dalla Corte nazionale, in ordine alla credibilità del testimone; h) dell'esame da parte di una Corte di appello delle conclusioni in merito ai testimoni.

In primo luogo, **la Corte ha rilevato come non vi era stato alcun accordo tra F.H. e l'accusa al momento delle dichiarazioni del collaboratore e che la decisione del**

**Procuratore Generale di garantirgli protezione e di non accusarlo rappresentano solo una modalità di esercizio di poteri discrezionali a lui attribuiti dall'ordinamento interno.**

La Corte ha accertato le circostanze della confessione di F.H., rilevando, *in primis*, che i ricorrenti erano a conoscenza dell'identità di F.H., del contenuto della sua confessione e del fatto che non sarebbe stato perseguito. Inoltre, al processo, **i ricorrenti hanno potuto esaminare sia il collaboratore F.H. che gli agenti di polizia che lo avevano interrogato** e, quanto al Procuratore Generale, i ricorrenti non hanno chiesto il suo esame (pure consentito dal sistema cipriota). Il Tribunale era pienamente consapevole dei pericoli insiti nell'uso di prove fornite dal complice e si è adoperato nel motivare dettagliatamente in relazione alla credibilità di F.H. Per quanto riguarda il disaccordo delle parti circa l'esistenza di altre prove incriminanti contro i ricorrenti, **la Corte sostanzialmente conviene con il Governo, sul fatto che la condanna non si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie di F.H.** Infine, la decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte Suprema.

Sulla base di quanto esposto, **la Corte ha osservato che non si può ritenere che l'affidamento della Corte di assise sulla testimonianza del complice abbia reso il processo ingiusto.**

Con riguardo, invece, all'**irragionevole durata del processo**, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato come il periodo rilevante sia di cinque anni, nove mesi e diciannove giorni: dal 18 agosto 2010 (quando il primo ricorrente è stato arrestato a Cipro al momento della sua estradizione dalla Moldavia) al 6 giugno 2016 (quando la Corte Suprema ha emesso la sua sentenza).

**La Corte ha condiviso la tesi del Governo in ordine alla complessità del caso, dovuta alla natura del reato, trattandosi di un omicidio su commissione, alla presenza di quattro imputati e di un quantitativo ingente di prove, tale da giustificare la durata alquanto lunga del procedimento.**

## **OSSERVAZIONI**

La Corte EDU ribadisce alcuni principi fondamentali in questa sentenza, che possono fungere da bussola e da orientamento nella risoluzione di casi problematici, relativi alla valutazione della prova dichiarativa proveniente da chi sia coimputato nel medesimo processo:

-l'art. 6 CEDU non è una disposizione da cui poter trarre indicazioni relative all'ammissibilità delle prove in quanto tali, lasciate alla disciplina del diritto nazionale (cfr. *SA-Capital Oy c. Finlandia*, n. 5556/10, § 73, 14 febbraio 2019) ed alla valutazione dei giudici interni, che può essere oggetto di sindacato da parte della Corte EDU soltanto se le decisioni raggiunte dai tribunali interni appaiano arbitrarie o manifestamente irragionevoli;

-la valutazione di equità riguarda, comunque, il procedimento nel suo complesso (cfr. *Ajdaric c. Croazia* del 13 dicembre 2011 e *Bochan c. Ucraina* (n. 2), GC, del 2015) e l'art. 6 non stabilisce regole per la valutazione delle prove.

Quanto al caso di specie – dichiarazioni di coimputato prive di riscontri esterni e unica prova decisiva per la condanna – è opportuno riportare la *dissenting opinion* del giudice Serghides che, tra l'altro, ha insistito sul fatto che la valutazione dell'equità complessiva del procedimento può dipendere anche dalla possibilità che l'imputato abbia avuto la possibilità di contestare l'autenticità delle prove e di opporsi al loro utilizzo; nonché sul fatto che debba essere presa in considerazione la "qualità" delle prove, comprese le circostanze nelle quali esse sono state raccolte, al fine di verificare la loro attendibilità, poiché l'uso di prove "intrinsecamente inaffidabili" può rendere un processo iniquo (cfr. C. EDU, *Söylemez c. Turchia*, § 122, 21 settembre 2006).

Secondo l'opinione dissenziente, non è determinante che il collaboratore-dichiarante non avesse già un accordo con la Procura, funzionale ad ottenere vantaggi dalla sua collaborazione e testimonianza, poiché è sufficiente ad "inquinare" la qualità della prova anche la sua mera prospettiva, speranza o aspettativa di ottenere vantaggi dalla testimonianza con cui ha coinvolto i ricorrenti nel delitto. La speranza, poi, si è effettivamente concretizzata.

La condanna basata unicamente su una tale prova e senza l'esistenza di adeguate e sufficienti garanzie – secondo il giudice in disaccordo con la sentenza in commento – abbasserebbe o ridurrebbe il livello di protezione assicurato agli imputati dall'art. 6 CEDU in termini di effettività della difesa, che non può ridursi a diritti teorici ed illusori.

La *dissenting opinion* sottolinea che l'equità procedurale può fungere sì da scudo per l'equità sostanziale, e, quindi, il diritto tutelato dall'articolo 6 della Convenzione ad un processo equo può essere uno strumento per proteggere la "giustizia sostanziale", ma non può servire a questo scopo se le "garanzie" accettate dalla Corte per controbilanciare un analogo deficit non sono di natura o di portata tali da garantire "realmente" l'equità complessiva del processo.

Nel caso di specie, ripercorrendo sinteticamente la giurisprudenza della Corte europea sulle *safeguards* (contromisure di salvaguardia), il giudice Serghides ritiene che non vi fossero adeguate forme di controbilanciamento ad un deficit così importante di affidabilità della testimonianza chiave (ed anzi, egli fa intendere chiaramente che, in una simile ipotesi, a suo giudizio, non potrebbe mai esservi un "processo equo").

Il caso porta a riflettere, anzitutto, sulla portata del principio di *fair trial*, che la Corte EDU recepisce sempre in un'ottica di valutazione complessiva e di bilanciamento tra misure procedurali e garanzie, persino in una fattispecie processuale che il giudice dissenziente percepisce, infatti come "estrema"; ma anche sulle differenze importanti che esistono tra i sistemi penali dell'universo europeo. Nel nostro ordinamento, come noto, l'art. 192 cod. proc. pen. e la lettura che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità, sia in sede di giudizio di cognizione che in sede cautelare, raccolgono da tempo le preoccupazioni della *dissenting opinion*, poiché non è possibile, in assenza di riscontri esterni, utilizzare la dichiarazione, ancorché credibile ed attendibile, del coimputato (a prescindere dal se sia o meno collaboratore di giustizia): cfr., per citare solo le pronunce delle Sezioni Unite più importanti, le sentenze Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465; Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006,

Spennato, Rv. 234598; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; sulle garanzie procedurali anche nella raccolta della testimonianza del coimputato, cfr. Sez. U, n. 33583 del 26/3/2015, Lo Presti).